



Consiglio Regionale  
della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

✓

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 8 del 17.2.1983

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 17 febbraio 1983 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 19 novembre 1982

- D.d.L. "Modifica art.93, L.R. n;17/77 e successive modificazioni e integrazioni"

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La I Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Rizzo, Sala, Capozza, Ricciato, Bortone e Bellifemine

contrari:

di astensione:

5. La I Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Paolo Sala

AMM

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

Commissione Consiliare Permanente  
(Economico, Finanze, Programmazione)

D.d.L. "Modifica art.93, L.R. n.17/77 e successive modificazioni ed integrazioni"

D.d.L. "Art. 71 L.R. n.17/77 e successive modificazioni ed integrazioni. Sostituzione II, III, IV e V comma"

R e l a z i o n e

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

con i presenti due disegni di legge della Giunta regionale si adottano alcune modifiche alla legge regionale sulla contabilità n.17 del 30 maggio 1977, e successive modificazioni e integrazioni.

La prima modifica riguarda il secondo comma dell'art.93 della predetta legge regionale n.17/1977; con essa, viene abrogata la norma in base alla quale le aperture di credito autorizzate sulla base delle richieste formulate dai funzionari delegati potevano essere integrate, per sopravvenute necessità, mediante il rilascio di apposite "lettere di credito" che erano iscritte nel "conto di diritto" della tesoreria quali carte contabili da regolarizzare con regolari mandati di pagamento.

La modifica si rende necessaria poichè con l'entrata in funzione del "pool" di banche quale tesoriere collettivo della Regione, il mantenimento della norma predetta impedirebbe il necessario controllo e coordinamento delle operazioni di cassa da parte della Regione, anche alla luce delle restrizioni disposte dal Governo centrale alle disponibilità di cassa delle Regioni.

La seconda modifica riguarda alcuni commi dell'art.71, al fine di portare da due a tre gli anni di conservazione in conto residui delle somme impegnate, ma non pagate entro l'esercizio in cui si perfezionava l'impegno, per spese in c/capitale e da un anno a due gli anni di conservazione in conto residui delle somme impegnate ma non pagate entro l'esercizio in cui

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

2.

si perfezionava l'impegno per spese correnti.

La predetta modifica viene proposta in analogia con quanto disposto dalla legge 7.8.1982 n. 526 (Finanziaria Bis) per la contabilità dello Stato, e consentirà di dare maggiore respiro alla Regione nei pagamenti prima che intervenga il meccanismo della perenzione.

La 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso sui due disegni di legge parere favorevole a maggioranza dei voti dei commissari presenti, e pertanto li si propone alla approvazione del Consiglio regionale.



(Paolo Sala)

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

D.d.L. "Modifica art.93 L.R. 20 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni e integrazioni"

ARTICOLO UNICO

Il secondo comma dell'art.93 della legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.